

CORTE DEI CONTI

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a settanta posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti.

(GU n.51 del 29-6-2021)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, le leggi 24 maggio 1951, n. 392, 2 aprile 1979, n. 97 e 19 febbraio 1981, n. 27;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152;

Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e n. 20;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in particolare l'art. 13, commi 3 e 4;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 1, comma 523;

Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in particolare l'art. 1, comma 301, lettera b), con la quale la Corte dei conti è stata

autorizzata ad assumere personale di magistratura;

Visto l'art. 23, comma 2 del decreto-legge n. 162/2019 con cui si dispone che la Corte dei conti sia autorizzata per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali ed assumere venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, avente ad oggetto il protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all'art. 1, comma 10, lettera z) dello stesso decreto, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"»;

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 38 del 9 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 39 del 16 febbraio 2021, recante «Regole tecniche ed operative in materia di semplificazione e svolgimento in modalità telematica delle procedure concorsuali, limitatamente alle fasi di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici, relative al personale della Corte dei conti»;

Considerate le rilevanti scoperture dell'organico della magistratura della Corte dei conti e l'assoluta necessità di avviare in tempi brevi una nuova procedura concorsuale per il reclutamento di settanta unità di personale, numero in cui sono ricomprese anche unità residue da precedenti procedure concorsuali, regolarmente autorizzate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2017, del 15 novembre 2018 e del 20 agosto 2019;

Sentito il Consiglio di Presidenza e tenuto conto delle deliberazioni assunte nell'adunanza del 27 gennaio 2021;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a settanta posti di referendario, di cui quattordici riservati ai candidati appartenenti alle categorie indicate nell'art. 2 in possesso, oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente ed equiparato ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009.

2. I posti riservati di cui al comma 1, qualora non utilizzati, sono conferiti agli idonei.

3. I vincitori che conseguono la nomina sono assegnati alle sezioni e alle procure regionali della Corte dei conti, con esclusione di quelle aventi sede in Roma; la permanenza minima dei referendari nell'ufficio di prima assegnazione e' fissata in tre anni.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare al concorso gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso, per esame, che abbiano superato il prescritto tirocinio conseguendo una valutazione positiva di idoneità;

b) i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio e

gli avvocati dello Stato;

c) i magistrati militari di tribunale e i magistrati amministrativi;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni;

e) i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, i funzionari degli organismi comunitari, i militari appartenenti al ruolo ufficiali. In ogni caso deve trattarsi di soggetti assunti attraverso concorsi pubblici, muniti della laurea in giurisprudenza, conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea con almeno cinque anni di anzianita' di servizio a tempo indeterminato;

f) il personale docente di ruolo in materie giuridiche delle universita' nonche' i ricercatori, confermati o che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale in materie giuridiche, con almeno tre anni di anzianita' di servizio.

2. I requisiti di anzianita' prescritti dal comma 1 ai fini dell'ammissione al concorso, si conseguono anche mediante cumulo dei periodi di attivita' svolti in categorie diverse da quella utilizzata per la partecipazione al concorso.

Art. 3

Termine per il possesso dei requisiti

1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

2. L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4

Termine e modalita' di presentazione delle domande

1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le ore 24,00 del novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -; nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

2. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema pubblico di identita' digitale (SPID). Per la presentazione della domanda i candidati devono essere in possesso di un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestato al candidato e devono registrarsi al Portale concorsi all'indirizzo <https://concorsi.corteconti.it> e seguire la procedura ivi indicata.

I candidati provvederanno ad eseguire il versamento di euro 50,00, quale contributo per le spese relative all'organizzazione ed all'espletamento del concorso, unicamente tramite il sistema PagoPa a cio' predisposto, a cui potranno collegarsi direttamente nel corso della procedura di compilazione della domanda.

3. In caso di prolungata e significativa indisponibilita' del sistema informativo l'amministrazione si riserva di informare i candidati, al ripristino delle attivita', circa le eventuali determinazioni da adottare al riguardo, mediante avviso pubblicato sul portale di cui al comma precedente.

4. La documentazione di cui all'art. 6, comma 1, deve essere allegata, in formato digitale, secondo le modalita' illustrate sul portale di cui al comma 2. Nel caso in cui il candidato non disponga della versione digitale della documentazione da esibire, puo' inviare gli originali cartacei, entro l'ulteriore termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, all'indirizzo:

Corte dei conti - Segretariato generale - Servizio accessi, mobilita' e dotazioni organiche - via Antonio Baiamonti n. 25 - 00195 Roma. Si considera prodotta in tempo utile la documentazione spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine. La medesima documentazione puo' essere, altresì, presentata a mano al Segretariato generale della Corte dei conti, nello stesso termine, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00; dell'avvenuta consegna a mano verra' rilasciata ricevuta.

5. Non si tiene conto delle domande spedite a mezzo raccomandata.

6. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni di variazioni dell'indirizzo di Posta elettronica certificata.

Art. 5

Contenuto e modalita' delle domande

1. Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:

- a) cognome e nome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
- d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste;
- e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;
- f) indicazione specifica della categoria di appartenenza per la quale si chiede l'ammissione al concorso e la relativa decorrenza giuridica della nomina;
- g) l'eventuale ulteriore anzianita' vantata in categoria diversa da quella di attuale appartenenza e per la quale si chiede l'ammissione al concorso ai fini dell'eventuale valutazione di cumulo di cui all'art. 2, comma 2 del bando.

2. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera a) dell'art. 2 devono, inoltre, dichiarare la data in cui e' stato superato il periodo di tirocinio con valutazione positiva di idoneita'. L'ammissione al concorso non e' preclusa dalla mancata formalizzazione del provvedimento stesso alla data di presentazione della domanda, salvo l'accertamento d'ufficio del requisito per i candidati ammessi alle prove orali e prima del relativo espletamento.

I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera a) dell'art. 2 che al momento della presentazione della domanda non hanno ancora concluso il periodo di tirocinio, ma siano in possesso della prescritta anzianita' in altra categoria tra quelle indicate, possono partecipare al concorso facendo valere il servizio pregresso, a condizione che il periodo di tirocinio risulti superato all'esito dell'accertamento che sara' effettuato, per i candidati ammessi alle prove orali, nell'immediatezza del relativo espletamento.

3. I candidati in possesso, oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche di altra laurea tra quelle indicate all'art. 1 del presente bando, devono dichiarare di voler usufruire della riserva prevista dallo stesso articolo, commi 1 e 2.

4. I candidati devono specificare in quale lingua intendono sostenere la prova orale obbligatoria e l'eventuale prova facoltativa, nell'ambito delle lingue straniere indicate nell'annesso programma.

5. I candidati devono dichiarare di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio nell'ufficio di prima assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni.

6. I candidati portatori di disabilita' devono specificare eventuali esigenze funzionali allo svolgimento delle prove del concorso.

7. I candidati patrocinanti presso le magistrature superiori sono tenuti a specificare mettendo in evidenza nel curriculum vitae, se il titolo posseduto e' stato ottenuto per anzianita' o a seguito di

superamento di esame. Ove non indicato sara' assegnato il punteggio minore.

Art. 6

Ulteriori indicazioni e allegazioni alle domande di partecipazione

1. Nella domanda di cui all'art. 5 i candidati devono, altresì, dichiarare, a pena di esclusione:

a) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, l'università presso la quale è stato conseguito, l'anno del conseguimento, la votazione riportata nell'esame finale di laurea, nonché la media aritmetica dei voti degli esami;

b) la qualifica posseduta e l'anzianità nella qualifica, per i candidati appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) dell'art. 2;

c) la data di iscrizione all'albo professionale degli avvocati per i candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera d) dell'art. 2.

Il candidato deve fornire, in allegato alla domanda, un curriculum vitae aggiornato, recante l'indicazione degli studi compiuti, degli esami universitari superati con i relativi voti, dei titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attività scientifica e didattica eventualmente esercitata.

Le pubblicazioni scientifiche devono essere trasmesse in formato digitale nei modi di cui all'art. 4, comma 2. Nel caso in cui esse superino il limite dimensionale per l'inserimento nel portale, il candidato può inviare in formato cartaceo entro plico chiuso entro il termine di inoltro della domanda all'indirizzo: Corte dei conti - Segretariato generale - Direzione generale risorse umane - Servizio accessi, mobilità e dotazioni organiche - viale Mazzini n. 105 - 00195 Roma, indicando sulla busta la seguente dicitura «Concorso pubblico, per titoli ed esami, a settanta posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti».

Deve essere, inoltre, fornito, l'elenco delle eventuali pubblicazioni, che siano in regola con le norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, con indicazione degli estremi identificativi e del numero di pagine di ciascuna. Gli originali delle pubblicazioni medesime possono essere esibiti, in un numero non superiore a cinque, con le modalità di cui all'art. 4, comma 4 del presente bando.

2. I titoli dichiarati in fase di compilazione della domanda di partecipazione, utili ai fini della valutazione di cui all'art. 9, e le dichiarazioni rese devono essere autocertificati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante la procedura prevista sul portale di cui all'art. 4, comma 2. L'amministrazione procede ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato con ogni conseguenza di legge in ipotesi di mendacio.

Art. 7

Verifiche sulle dichiarazioni sostitutive, dati e documenti resi dai candidati

Nei confronti dei concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, l'amministrazione acquisisce d'ufficio, ai sensi dell'art. 43, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati nella domanda, nonché i dati e i documenti richiesti dagli articoli 5 e 6 del bando in possesso delle pubbliche amministrazioni. A tal fine i candidati sono tenuti ad indicare, nella domanda, tutti gli elementi indispensabili per il reperimento della documentazione di cui al periodo precedente.

Art. 8

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, e' composta secondo quanto previsto dall'art. 45, primo comma, lettera a) del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345. Con il medesimo decreto sono nominati membri supplenti, per la sostituzione dei membri elettivi, nel caso di impedimento rilevante, e del segretario nel caso di assenza o impedimento.

2. Per le prove di lingua straniera il giudizio e' espresso dalla commissione con l'intervento, ove occorra, a supporto della commissione, di un esperto delle lingue indicate dai candidati, professore o lettore nelle universita'.

Art. 9

Condizioni di ammissione alle prove d'esame
e modalita' di valutazione dei titoli

1. Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati giudicati meritevoli per le doti di capacita' e rendimento dimostrati, per gli incarichi eventualmente ricoperti, per i titoli di cultura posseduti, per gli studi elaborati e pubblicati in materie relative alle funzioni svolte o concernenti i compiti istituzionali della Corte dei conti. A tal fine i candidati sono tenuti a compilare il prospetto relativo alle categorie di titoli ammissibili, disponibile sul portale di cui all'art. 4, comma 2.

2. La commissione procede, preliminarmente, all'esame dei titoli di ciascun candidato esclusivamente ai fini del conseguimento del punteggio minimo di 25 punti e la conseguente ammissione alle prove scritte.

La valutazione completa dei titoli e' effettuata solo nei confronti dei candidati che abbiano consegnato tutti gli elaborati scritti, prima dell'inizio della correzione.

Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del complesso dei titoli, per un massimo totale di cinquanta punti. La ripartizione dei cinquanta punti complessivi tra le quattro categorie di titoli ammissibili e' la seguente:

- prima categoria - doti di capacita' e rendimento: max punti 20;
- seconda categoria - incarichi ricoperti: max punti 5;
- terza categoria - titoli di cultura: max punti 20;
- quarta categoria - studi elaborati e pubblicati: max punti 5.

Con riguardo alle «doti di capacita' e di rendimento» di cui alla scheda titoli - prima categoria, lettere A, B, C, D - il punteggio sara' conteggiato partitamente per ogni singola attivita' svolta, secondo quanto indicato dalla scheda titoli (punteggio pieno per i primi anni e ridotto per i successivi, ove previsto), nei limiti del punteggio massimo previsto dalla categoria (max 20 punti).

3. Sono valutati soltanto i titoli documentati nei modi prescritti dall'art. 6 del bando e inseriti in domanda. I titoli inclusi in ciascuna delle quattro categorie con il relativo punteggio sono specificati nell'apposito spazio sul portale di cui all'art. 4, comma 2.

Art. 10

Modalita' di svolgimento delle prove d'esame

1. L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 29 ottobre 2021 e sul portale di cui all'art. 4, comma 2, e' data comunicazione dei giorni, dell'ora e della sede in cui avranno luogo le prove scritte.

3. Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non e' data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati con le modalita' di cui

al secondo comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

4. Durante le prove scritte e' consentita ai candidati soltanto la consultazione di codici, leggi ed altri atti normativi, in edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali, che siano stati preventivamente consegnati alla commissione esaminatrice e da questa verificati.

5. I candidati che intendano avvalersi della facolta' di cui al comma 4 sono tenuti a consegnare i testi che desiderino consultare, presso la sede in cui si svolgeranno le prove scritte, secondo le indicazioni che saranno fornite con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami» - del diario delle prove scritte, curando che sulla copertina di ciascun testo sia presente, in maniera da lasciare visibile il titolo, l'indicazione del proprio nome e cognome. I testi - collocati in contenitori o borse al fine di evitare possibili smarrimenti - devono essere accompagnati da un elenco, contenente anche le generalita' del candidato.

6. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati devono esibire un idoneo documento di riconoscimento.

7. Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio.

8. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ricevono la relativa comunicazione, all'indirizzo di Posta elettronica certificata di cui all'art. 4, comma 2, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenere la prova orale.

Art. 11

Valutazione delle prove scritte e orali

1. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.

2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.

3. Per la prova orale ogni commissario dispone di dieci punti. I candidati devono conseguire un punteggio non inferiore ai trentacinque punti.

4. La commissione esaminatrice puo' attribuire fino a due punti per la prova orale facoltativa nella lingua prescelta dal candidato.

5. Il risultato definitivo in base al quale viene formulata la graduatoria e' dato dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte, dei punti ottenuti nella prova orale e del punteggio attribuito alla prova orale facoltativa di lingua.

6. A parita' di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

7. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti previste dall'art. 1, commi 1 e 2.

Art. 12

Titoli di preferenza, formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria

1. La graduatoria di merito e' approvata con decreto del Presidente della Corte dei conti, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte dei conti.

2. Della graduatoria di cui al comma 1 e' data notizia mediante

avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La graduatoria e' pubblicata sul sito istituzionale della Corte dei conti.

3. Nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria e' ammesso, per questioni di preferenza, cosi' come previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 13

Nomina dei vincitori e assegnazione delle sedi

1. I vincitori sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti.

2. I vincitori, ai fini dell'assegnazione della sede, hanno diritto di scelta, secondo l'ordine di graduatoria del concorso, fra i posti di funzione disponibili individuati dal Consiglio di Presidenza in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 3.

3. Coloro che al momento della nomina risultino residenti da almeno due anni in un comune della regione ove hanno sede uno o piu' uffici disponibili per la scelta, con esclusione della Regione Lazio, possono esercitare la precedenza nell'assegnazione in deroga all'ordine di graduatoria, purché dichiarino la disponibilita' a permanere nell'ufficio di assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La precedenza si esercita, quando nella regione sono disponibili piu' posti di funzione, con riguardo alla sede.

Art. 14

Pubblicita' degli atti concorsuali

1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso sono disponibili sul portale di cui al precedente art. 4, comma 2, nonche' all'indirizzo internet:

www.corteconti.it/cittadini_pa/amministrazione_trasparente/bandi_di_concorso/concorsi_magistratura

2. In particolare, sono disponibili sul sito internet della Corte dei conti, sezione Amministrazione Trasparente, il provvedimento di indizione del concorso, il provvedimento di nomina della commissione esaminatrice, nonche' tutte le informazioni oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

3. Per qualsiasi chiarimento in ordine alla procedura concorsuale, nonche', per dubbi o problemi di natura tecnica, i candidati potranno far riferimento agli indirizzi di posta elettronica ed ai contatti telefonici che saranno resi disponibili sulla piattaforma utile alla presentazione delle domande concorsuali.

Art. 15

Trattamento dei dati personali

1. Titolare del trattamento dei dati personali, ex art. 26 del regolamento (UE) n. 2016/679, e' la Corte dei conti.

2. Responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679, in relazione alla fase della presentazione in via telematica delle domande, e' Dedagroup Public Services S.r.l., sulla base di atto di designazione della Corte dei conti del 16 febbraio 2021 accettato da Dedagroup Public Services S.r.l. in data 15 febbraio 2021 (atto protocollato in entrata alla Corte dei conti con n. 484 del 16 febbraio 2021).

3. La presentazione della domanda di partecipazione al concorso comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura concorsuale, nel rispetto del regolamento (UE) n.

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito regolamento).

4. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.

5. Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione da detta procedura.

6. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle persone preposte alla procedura di selezione individuate dalle amministrazioni nell'ambito della procedura medesima.

7. Si fa presente che in occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali la Corte dei conti può venire a conoscenza di dati che il regolamento generale sulla protezione dei dati definisce «categorie particolari di dati personali» (art. 9), in quanto gli stessi sono idonei, tra l'altro, a rivelare uno stato di salute. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste connesse alla procedura o previste dalla legge.

8. Ai sensi e per gli effetti del regolamento gli interessati hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15 e ss. del regolamento).

9. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati personali, avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento ha il diritto di proporre reclamo al garante, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del regolamento).

10. Il titolare del trattamento indica i contatti al quale l'interessato può rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati:

Corte dei conti, che ha sede in Roma (Italia) - viale Giuseppe Mazzini n. 105 - 00195 - tel.: (+39) 06/38761; PEC: ufficio.gabinetto@corteconticert.it

11. Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento.

12. In relazione all'espletamento della procedura concorsuale, i dati di contatto con il responsabile della protezione dei dati sono:

per la Corte dei conti: indirizzo di Posta elettronica certificata responsabile.protezione.dati@corteconticert.it

13. Tali punti di contatto concernono le sole problematiche inerenti al trattamento dei dati personali e non l'andamento della procedura concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela.

Art. 16

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, ove applicabili, le disposizioni legislative vigenti.

2. Il presente decreto è sottoposto al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 66 del vigente regolamento autonomo di amministrazione e contabilità.

3. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito istituzionale della Corte dei conti, sezione Amministrazione Trasparente.

4. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa

vigente.

Roma, 25 giugno 2021

Il Presidente: Carlino

PROGRAMMA DI ESAME

Parte di provvedimento in formato grafico